

	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI	
	GIURIDICI ED ECONOMICI	
	TRA	
	L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA IN	
	PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. MASSIMO GIUPPONI,	
	CON SEDE LEGALE IN VIALE ELVEZIA, N.2 - MONZA - (C.F./I.V.A.:	
	09314190969)	
	E	
	L'ENTE IL VOLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN PERSONA	
	DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DOTT. GIORGIO REZZONICO, CON	
	SEDE LEGALE IN VIA PROVINCIALE N.42 - MONTICELLO BRIANZA (LC)	
	(C.F./I.V.A.: 02184190961), PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI	
	PSICHIATRIA PRESSO LA STRUTTURA C.R.M. VILLA RATTI SITA A	
	MONTICELLO BRIANZA (LC) IN VIA PROVINCIALE N.42	

	PREMESSO che:	
	1. con DGR n.VI/47508 del 29/12/1999 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato	
	lo schema tipo di contratto tra le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti pubblici e	
	privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché	
	ambulatoriale;	
	2. l'art.11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative	
	o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi	
	regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve	
	ritenersi automaticamente modificato ed integrato;	
	3. costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del contratto una sentenza di	
	1	

	condanna definitiva, così come previsto dall'art.80 del D.lgs. n.50 del 18 aprile	
	2016;	
	4. ai sensi dell'art.21 comma 5 della L.R. n.33/2009, nell'ambito del Sistema	
	Informativo Sanitario, gli Enti erogatori di prestazioni a carico del SSR sono tenuti	
	a dare attuazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia;	
	5. in data 22/12/2009 è stato stipulato tra le Parti un contratto conforme allo schema	
	previsto dalla DGR n.VI/47508 del 29/12/1999, per la definizione dei rapporti	
	giuridici ed economici per l'erogazione delle prestazioni di psichiatria presso la	
	struttura C.R.M. Villa Ratti sita a Monticello Brianza (Lc).	
	VISTA la DGR n.X/7600 del 20/12/2017 “Determinazione in ordine alla gestione del	
	Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2018” in cui al punto 3.4. <i>Salute mentale</i> vengono	
	date disposizioni per la negoziazione da adottarsi per l'anno 2018;	
	PRECISATO che la metodologia della negoziazione da attuare nel corso del 2018 è	
	stata illustrata da parte della Direzione strategica dell'ATS a tutti gli Erogatori sanitari e	
	sociosanitari a contratto durante l'incontro tenutosi presso l'ATS in data 17/01/2018;	
	RICHIAMATA la DGR n.IX/4606/2012 e s.m.i. relativa agli adempimenti in ordine ai	
	requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte degli Enti di diritto Privato	
	VISTI gli artt.7 e 8 della Legge regionale n.33/2009;	
	TUTTO CIO' PREMESSO,	
	TRA	
	l'ATS della Brianza, nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo Giupponi	
	E	
	l'Ente Il Volo Società Cooperativa Sociale Onlus, nella persona del Legale	
	Rappresentante Dott. Giorgio Rezzonico	
	SI CONVIENE E SI STIPULA , ad integrazione del contratto già stipulato tra le Parti	
	2	

in data 22/12/2009 e s.m.i., le cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, quanto segue:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.5, integrano il contratto già stipulato tra le Parti in data 22/12/2009 e s.m.i. e si applicano per le prestazioni rese a favore di cittadini residenti in Regione Lombardia o ad essi riconducibili per le attività di psichiatria ai sensi della DGR n.VI/37597 del 24/07/1998 e s.m.i., ad eccezione di quelle di ricovero ospedaliero le cui tariffe sono determinate da specifico DRG e di quelle rendicontate come prestazioni di specialistica ambulatoriale nei flussi di cui alla Circ.28/SAN.

Art. 2

Valorizzazione delle attività di psichiatria

Al fine di garantire la continuità dei servizi resi ai cittadini e nelle more dei successivi provvedimenti regionali di attuazione della DGR n.X/7600 del 20/12/2017 per le attività di psichiatria si individua, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo, una quota di risorse pari ai 4/12 di quanto negoziato per l'anno 2017 e corrispondente a **Euro 334.333,00** (trecentotrentaquattromilatrecentotrentatre/00).

Il valore del contratto relativo all'intera annualità sarà quindi definito entro il 15 maggio 2018, secondo i criteri stabiliti dalla DGR n.X/7600 del 20/12/2017 ed alle disposizioni in materia da parte della DG Welfare. Resta fermo che l'attribuzione delle risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS.

Art.3

Raggiungimento del valore di produzione assegnato

Le Parti concordano che l'avvenuto raggiungimento del valore negoziato per le attività di Psichiatria sarà valutato applicando alle prestazioni erogate nel corso del periodo di riferimento le tariffe in vigore alla data di effettuazione delle prestazioni stesse.

Art.4

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare l'attività del controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale in materia, all'effettuazione di verifiche sulla corretta applicazione del presente contratto.

Le Parti concordano altresì che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo considerato.

Art.5

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l'intero esercizio 2018.

La parte economica di cui all'art.2, sarà rideterminata per l'intera annualità 2018 entro il 15 maggio 2018.

E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art.11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR n.VI/45708/1999.

Il presente contratto avrà validità solo quando, dopo essere stato inserito a cura dell'ATS nel software gestionale della DG Welfare denominato SCRIBA, sarà validato dalla Direzione stessa.

Art.6

Norme conclusive

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto sottoscritto tra le Parti in data

22/12/2009 e s.m.i. e a quanto previsto dalla DGR n.X/7600 del 20/12/2017 le cui disposizioni ed indicazioni si intendono integralmente richiamate, approvate e sottoscritte col presente contratto. Ai sensi dell'art.15 comma 6 della LR n.33/2009 viene altresì espressa la piena accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia.

Il presente contratto integrativo è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso con oneri
a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni.

Art.7

Clausola Risolutiva Espressa

Si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art.1456 cc.

Il presente contratto si intende automaticamente risolto nel caso sussistano le cause di
divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Monza 31/01/2018

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

ATS della Brianza

Il Volo Società Cooperativa Sociale Onlus

Dott. Massimo Giupponi

Dott. Giorgio Rezzonico